



Città di Olbia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA
ONORARIA, DELLE CIVICHE BENEMERENZE E DEGLI
ENCOMI

INDICE

ART. 1 – OGGETTO	pag. 3
ART. 2 – LE ONORIFICENZE	pag. 3
ART. 3 – MOTIVAZIONI	pag. 4
ART. 4 – MODALITA DI CONFERIMENTO	pag. 4
ART. 5 – PROPOSTA CONFERIMENTO	pag. 5
ART. 6 – ENCOMI	pag. 5
ART. 7 – FORME DELLE ONERIFICENZE	pag. 5
ART. 8 – REGISTRI E ONERI	pag. 6
ART. 9 – RINUNCIA E REVOCA	pag. 6
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 6

ART.1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il conferimento delle Cittadinanze Onorarie e delle Civiche Benemerenze ed Encomi ai cittadini italiani e/o stranieri senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione, ad Enti, società, associazioni od organismi, istituzioni che si siano particolarmente distinti nei vari campi e attività pubbliche e private.

Nel caso di conferimento di cittadinanza onoraria o di civica benemeranza a cittadini non italiani, il responsabile del provvedimento, interpellerà preventivamente, il ministero degli esteri.

Le onorificenze della cittadinanza onoraria e della civica benemeranza sono attribuite dal Consiglio Comunale, in quanto organo di rappresentanza diretta dei cittadini e perciò interprete dei sentimenti e dei desideri della popolazione.

ART.2 – LE ONORIFICENZE

▪ Cittadinanza onoraria

Il Comune di Olbia adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria".

Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Olbia o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

▪ Benemeranza Civica

Il Comune di Olbia, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene doveroso attribuire un pubblico riconoscimento a quei cittadini che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, dell'ambiente, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con atti di altruismo, di coraggio e di abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo dato prestigio a Olbia, attraverso la loro personale virtù, servendo con disinteressata dedizione le Istituzioni.

A tal fine il Comune di Olbia istituisce lo speciale riconoscimento di benemeranza civica, destinato a premiare coloro i quali si sono particolarmente distinti con opere di cui al comma 1. La Benemeranza civica può essere concessa anche alla memoria.

ART. 3 – MOTIVAZIONI

Il conferimento della cittadinanza onoraria o della benemerenzza civica, oltre che per quanto disposto dagli art. 1 e 2, possono essere conferite anche per le seguenti motivazioni:

- vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto al prossimo, specialmente a favore dei più deboli e bisognosi;
- contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere ed il prestigio conseguito attraverso gli studi, l'insegnamento, la ricerca, la produzione artistica;
- azioni di particolare rilevanza compiute a favore della collettività;
- personale apporto al miglioramento della qualità della vita e della convivenza sociale conseguente al generoso impegno nel lavoro, nella produzione di beni, nelle professioni, nel commercio, nella gestione politica ed amministrativa di istituzioni pubbliche e private;
- esemplare affezione ed interessamento verso la città e la comunità di Olbia unanimemente riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere tra i cittadini di Olbia, e all'esterno, la conoscenza e la valorizzazione della realtà socio-economica, storico artistica e umana della loro terra.

ART.4 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO

La cittadinanza onoraria o la Civica Benemerenzza sono deliberate all'unanimità dal Consiglio Comunale, in rappresentanza di tutta la comunità, e conferite dal Sindaco o suo delegato, con cerimonia ufficiale, in apposita seduta di Consiglio, nell'ambito di una manifestazione istituzionale o apposito evento, in nome e per conto del Comune di Olbia. Le onorificenze del presente regolamento sono conferite in occasione dei festeggiamenti di San Smplicio, patrono della città.

In casi eccezionali, come impedimento fisico o situazioni di oggettiva impossibilità, le onorificenze possono essere consegnate in luogo diverso dal Consiglio Comunale.

Nel caso in cui la civica benemerenzza venga assegnata alla memoria, questa sarà consegnata agli eredi.

ART.5 – PROPOSTA CONFERIMENTO

La proposta di attribuzione della cittadinanza onoraria o la Benemerenzza Civica può essere avanzata dai seguenti Organi Comunali:

- dal Sindaco,
- dal Presidente del Consiglio
- da 1/5 dei Consiglieri Comunali.

La segnalazione di attribuzione di Cittadinanza onoraria o della Civica Benemerenzza può essere avanzata anche da cittadini, sottoscritta da 5.000 firme autenticate, la proposta di attribuzione della cittadinanza dovrà essere corredata di ampia relazione con specificati i riferimenti biografici, le motivazioni della scelta e ogni altro elemento utile ai fini della valutazione da parte dell'amministrazione; la stessa relazione rimarrà agli atti allegata al registro di cui all'art. 8 del presente regolamento.

La proposta di attribuzione dovrà essere inoltrata al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio, per la trasmissione alla commissione consiliare competente (affari istituzionali) così come prevede, per l'iter delle proposte, il Regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.

ART. 6 – ENCOMI

Il Sindaco, con proprio provvedimento, ha la facoltà di concedere encomi ai soggetti che perseguono le motivazioni riportate nell'art. 3 del presente Regolamento.

ART.7 – FORMA DELLE ONORIFICENZE

La cittadinanza onoraria consiste in un oggetto di decoro nel cui sfondo è rappresentato lo stemma del Comune di Olbia con sotto la dicitura "Cittadinanza Onoraria", data, nome e cognome del conferito e una pergamena con le generalità del conferito, questa rappresenta una iscrizione simbolica tra la popolazione della Città di cittadini anche stranieri, che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 2 e 3.

L'encomio consiste in un decreto del Sindaco, eventualmente ripreso in una pergamena, con il quale vengono riportate le motivazioni dell'onorificenza e le generalità del conferito. Il conferimento può avvenire in pubblica seduta o presso la sede comunale, per particolari casi può essere disposta dal Sindaco una sede diversa.

Nel caso in cui la civica benemerenzza venga assegnata alla memoria sull'oggetto di decoro e/o sulla pergamena sarà riportata la dicitura "alla memoria di"

ART. 8 – REGISTRI E ONERI

Per la cittadinanza onoraria e la civica benemerenzza è istituito un registro, a cura del Segretario Generale, in cui sono riportati gli estremi del provvedimento sottoscritto per accettazione dagli interessati e numerati in ordine progressivo e cronologico; il medesimo ufficio cura anche l'archiviazione di tutta la documentazione.

Tutti gli oneri dell'attività disciplinata dal presente Regolamento sono a carico del Bilancio comunale nell'ambito delle spese di rappresentanza disponibili per il Sindaco.

ART. 9 – RINUNCIA E REVOCA

Nel caso in cui il destinatario dell'onorificenza rinunci, la dichiarazione scritta, protocollata al protocollo generale, deve essere inoltrata al Segretario Generale.

La dichiarazione di rinuncia deve essere allegata al precedente provvedimento di assegnazione della cittadinanza onoraria, civica benemerita o encomio.

La cittadinanza onoraria o civica benemerita viene revocata in caso di indegnità dell'insignito.

Il provvedimento di revoca del conferimento può essere proposto: dal Sindaco, da 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale o da 1/3 dei cittadini con richiesta sottoscritta.

La revoca è adottata con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza qualificata dei voti validi.

La revoca dell'encomio, per le medesime motivazioni citate al presente articolo, potrà essere adottata con decreto del Sindaco che provvede a dare comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento dopo essere stato pubblicato all'albo comunale per quindici giorni. Entra in vigore il giorno successivo l'ultimo di pubblicazione.

Approvato con deliberazione del consiglio comunale del 14/09/2012 n. 82

Pubblicato all'albo pretorio elettronico dal 01/10/2012 al 16/10/2012.